

Capitolo quindicesimo

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

Sommario

Materiali da costruzione - Laterizi

Ordinazione e tipo di vendita	Art.	1
Unità di contrattazione	«	2
Requisiti della merce	«	3
Imballaggio	«	4
Consegna	«	5

Marmi, pietre e graniti – Commercio dei blocchi di marmo e granito

Unità base di contrattazione	«	1
Tolleranza: difetti e reclami	«	2

Segatura dei blocchi

Prezzo della segatura	«	3
-----------------------	---	---

Commercio dei marmi e graniti segati o lastre

Tolleranze	«	4
Rese	«	5

Commercio dei marmi e graniti lavorati

Preventivi, progetti e campionature	«	6
Clausole varie	«	7
Unità base di contrattazione e prezzo	«	8
Consegne, rese, tolleranze	«	9

Materiali da costruzione - Laterizi

ART. 1 - *Ordinazione e tipo di vendita*

Nella compravendita dei laterizi la qualità viene determinata talvolta su campione, ma per lo più sulla qualità media della produzione locale con riferimento alla nomenclatura seguente: mattoni comuni pieni e forati; mattoni a mano; mattoni per muratura e faccia vista, lisci, sabbiati, a buccia d'arancia e simili; bimattoni detti anche doppio UNI a coste, lisci, sabbiati; blocchi forati per muratura portante o da tamponamento, di tipo pesante e leggero; pezzi forati da tramezze di vario spessore; blocchi e tramezze in laterizio alveolato ad alto potere di isolamento termico ed acustico; tavelle e tavelloni forati da soffitta e da tetto; tavelloni portanti da solaio; lambrecchie, coppi, tegole marsigliesi, olandesi, portoghesi; spaccatelli e quadri forati (pignatte) per solaio a struttura mista (laterocemento) che può essere costituito da sole pignatte da gettarsi in opera o per la prefabbricazione di pannelli di vario spessore; canne fumarie e comignoli.

ART. 2 - *Unità di contrattazione*

I mattoni, i blocchi e le tegole si contrattano a numero di pezzi, le tramezze e i tavelloni anche a metro quadrato, le pignatte dei solai misti a metro quadrato per centimetri di altezza, le spaccatelle e il materiale da pavimento a metro quadrato. In ogni caso, nel contratto e nella fattura devono essere specificate le dimensioni e la scelta.

ART. 3 - *Requisiti della merce*

I laterizi commerciali vanno intesi di buona scelta e non devono, pertanto, essere: cotti insufficientemente, fregni o vetrificati. Nei pezzi da copertura (coppi e tegole) e nei mattoni da faccia a vista non è ammessa la presenza di granuli di calcinello. Il materiale di seconda scelta o di scarto deve essere dichiarato tale nelle compravendite.

ART. 4 - Imballaggio

Il venditore provvede generalmente – salvo diverse convenzioni con il cliente – all’imballaggio dei laterizi e risponde delle eventuali rotture solo fino al momento della consegna, salve le responsabilità derivate da patti speciali per il trasporto.

ART. 5 - Consegna

La consegna può essere: franco fornace su veicolo, franco cantiere di destinazione, franco magazzino del committente e sarà specificata nella commissione e in fattura.
Lo scarico è di norma a carico del compratore.

Marmi, pietre e graniti – Commercio dei blocchi di marmo e granito

ART. 1 - Unità base di contrattazione

Le contrattazioni vengono effettuate a misura od a peso.
Il metro cubo e il quintale sono le unità base rispettivamente delle contrattazioni a misura e a peso.

ART. 2 - Tolleranza: difetti e reclami

Se la compravendita è a misura, è dovuto, in aggiunta all’abbuono per smussi e difetti, un ulteriore abbuono di circa cm. 5 per ognuna delle misure, variabile in più o in meno in rapporto al grado di perfezionamento delle riquadrature dei piani. Quest’ultimo abbuono viene calcolato sulle misure massime che normalmente diconsi «misura a tutta pietra».
E’ consentita una tolleranza nel senso che non si può sollevare un’eccezione in ordine sia alla eventualità di rotture, che alla omogeneità del colore o a difetti di strutturazione, se non quando si tratti di elementi di peso tale da determinare una degradazione nella classificazione del blocco nel suo insieme.
In particolare vige maggior tolleranza per i blocchi di marmo colorato e specificatamente per le brecce, per le quali è ammesso che nelle successive lavorazioni possano essere utilizzate “grappature”.

Salvo patti in contrario, la merce si intende resa su mezzo franco partenza in deposito o sul caricatore di cava.

Segatura dei blocchi

ART. 3 - Prezzo della segatura

L'importo della segatura si stabilisce in base alla qualità del materiale e a metro quadro.

Il prezzo normale della segatura è calcolato sulla base del taglio a cm. 2; tale prezzo viene elevato sia per l'aumento che per la diminuzione dello spessore; di norma tale aumento o diminuzione si aggira sul 35-40% per ogni centimetro in più o in meno di spessore.

Per determinare l'importo complessivo della segatura di blocchi a facce disuguali si moltiplica la superficie della lastra di maggiori dimensioni per il numero delle lastre ricavate più uno.

Il prezzo del taglio risultante in più nella segatura dei blocchi viene fissato alla stessa tariffa dello spessore maggiore. Nel caso in cui il prezzo venga fissato a metro cubo, le variazioni di prezzo sono in rapporto all'aumento o alla diminuzione dello spessore delle lastre da ricavarsi: esse, generalmente, sono corrispondenti a quelle derivanti dal calcolo sudescritto per i prezzi fissati a metro quadrato.

Commercio dei marmi e graniti segati o lastre

ART. 4 - Tolleranze

Le misure di superficie fissate in contratto vengono ritenute approssimative e non tassative.

In relazione allo spessore è ammessa una tolleranza di due o tre mm. in più o in meno.

Nella misurazione è dovuto, oltre all'abbuono per smussi e difetti, anche un abbuono di cm. 4 sia per l'altezza che per la lunghezza.

Per i marmi colorati viene usata una particolare tolleranza per i difetti dovuti alla natura del materiale. A questo proposito, valgono in genere gli usi in materia di tolleranza nel commercio dei blocchi grezzi.

ART. 5 - Rese

La merce si intende resa su mezzo franco cantiere partenza, sciolta, l'eventuale imballo è da computarsi a parte.

Commercio dei marmi e graniti lavorati

ART. 6 - Preventivi, progetti e campionature

I preventivi si intendono validi per due mesi.

Normalmente l'azienda non fornisce progetti, ma esegue lavori su progetti forniti dal committente.

Nel caso in cui venga richiesta la progettazione, le spese relative sono a carico dell'azienda solo se segua l'ordinazione per l'esecuzione del progetto; in caso contrario sono a carico del committente.

La contrattazione dei marmi, delle pietre naturali e dei graniti, viene fatta di regola su denominazione e campione.

Il campione è soltanto indicativo della qualità, e non impegna quindi per l'identità delle venature.

ART. 7 - Clausole varie

L'assistenza alla posa in opera è a carico del compratore e non è compresa nel prezzo.

Il fornitore non è tenuto alla conservazione del materiale in cantiere, sia fuori d'opera che dopo la posa in opera, anche se il collaudo non sia ancora avvenuto, la custodia e la protezione dei materiali essendo a carico dell'acquirente.

Biselli, tagli, cartabuono, dentelli, smussi, ecc. devono essere compensati a parte, a metro lineare.

ART. 8 - Unità base di contrattazione e prezzo

Normalmente il prezzo si conviene a metro quadrato, o a metro lineare a seconda del tipo di fornitura; per le lavorazioni a massello o in genere a spessore notevole si praticano prezzi a metro cubo o al pezzo.

Per le lastre lavorate il prezzo convenuto è commisurato alla superficie del minimo rettangolo circoscritto alla sagoma della lastra; per i masselli quotati a metro cubo il prezzo è

commisurato alla cubatura del minimo parallelepipedo regolare circoscritto alla sagoma del pezzo.

ART. 9 - Consegne, rese, tolleranze

I termini di consegna per i lavori decorrono dalla data di ricevimento dei dati tecnici occorrenti per la messa in lavorazione.

La consegna può essere: franco cava o stabilimento su veicolo, franco cantiere di destinazione, franco magazzino del committente, e sarà specificato nella commissione e in fattura.

Lo scarico è di norma a carico del compratore.

Per i lavori eseguiti con marmi colorati non vengono considerati difetti apprezzabili la stuccatura o la grappatura, purché siano eseguite a regola d'arte e senza deturpazioni di carattere estetico.

Sugli spessori delle lastre sono ammesse tolleranze massime di mm. 2 in meno o in più.

Capitolo sedicesimo

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

(nessun uso accertato)

Capitolo diciassettesimo

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA

(nessun uso accertato)

Capitolo diciottesimo

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE

(nessun uso accertato)